

**286. Custodia cautelare in luogo di cura.**

1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [85 c.p.], il giudice [279], in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero [73], adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [95 att.]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.

**286 bis. Divieto di custodia cautelare.<sup>(1)</sup>**

1. [...] <sup>(2)</sup>.

2. Con decreto del ministro della sanità <sup>(3)</sup>, da adottare di concerto con il ministro di grazia e giustizia <sup>(3)</sup>, sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento.

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275 <sup>(4)(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Art. inserito dall'art. 1, d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con modif., nella l. 14 luglio 1993, n. 222. L'art. 286-bis era stato già inserito, con diversa formulazione, dapprima dall'art. 3 d.l. 13 luglio 1992, n. 335, poi, dall'art. 3 d.l. 11 settembre 1992, n. 374, quindi, dall'art. 3 d.l. 12 novembre 1992, n. 431, successivamente, dall'art. 11 d.l. 12 gennaio 1993, n. 3 e, ancora, dall'art. 1 d.l. 13 marzo 1993, n. 60: questi decreti sono decaduti per mancata conversione in legge.

 <sup>(2)</sup> Co. abrogato dall'art. 3 co. 1 lett. a l. 12 luglio 1999, n. 231. In precedenza la Corte cost., con sentenza 18 ottobre 1995 n. 439 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo comma 1 «nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275 co. 4, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti».

<sup>(3)</sup> Ora Ministro della giustizia ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal d.l. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con modif., in l. 17 luglio 2006, n. 233.

<sup>(4)</sup> Co. così sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b) l. n. 231, cit.

<sup>(5)</sup> V.: • art. 240, d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

### CAPO III MISURE INTERDITTIVE

**287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive.**

Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [288 comma 2, 289 comma 2, 290 comma 2], le misure previste in questo capo possono essere applicate solo

quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [217 coord.; 250 comma 4 trans.].

**288. Sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.<sup>(1)</sup>**

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale<sup>(1)</sup>[316 c.c.; 34 c.p.], il giudice [279] priva temporaneamente l'imputato [60, 61], in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale <sup>(2)</sup>, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530<sup>(3)</sup> e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [307 comma 4 c.p.], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

<sup>(1)</sup> L'art. 94, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell'art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

<sup>(2)</sup> L'art. 1 l. 15 febbraio 1996, n. 66 ha abrogato il capo 1 del titolo IX del libro secondo del codice penale (Dei delitti contro la libertà sessuale), inserendo le fattispecie di cui agli artt. 609-bis-609-decies.

<sup>(3)</sup> L'art. 530 c.p. è stato abrogato dall'art. 1 l. n. 66, cit. La fattispecie di corruzione di minorenni è ora prevista dall'art. 609-quinquies c.p., introdotto dall'art. 6 l. n. 66, cit.

**289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio.<sup>(1)</sup>**

1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio [28, 29, 31 c.p.], il giudice [279] interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [314-360 c.p.], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [357 c.p.] o dell'incaricato di un pubblico servizio [358 c.p.], anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato con le modalità indicate agli articoli 64 e 65. Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio è disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294.<sup>(2)(3)</sup>

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

<sup>(1)</sup> V.: • art. 10, co. 4 l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

<sup>(2)</sup> Co. così modificato dall'articolo 2 co. 1 l. 16 luglio 1997, n. 234.

<sup>(3)</sup> Ultimo periodo aggiunto dall'art. 7, l. 16 aprile 2015, n. 47 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

### **289 bis.** Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione <sup>(1)</sup>

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

<sup>(1)</sup> Articolo inserito dall'art. 1, comma 4, lett. c) l. 9 gennaio 2019, n. 3.

### **290.** Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese [30, 31, 32-bis, 35, 35-bis c.p.], il giudice [279] interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452 c.p.] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518 c.p.] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621-2642 c.c.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.

#### CAPO IV

#### FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

### **291.** Procedimento applicativo.

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero [714<sup>1</sup>, 715<sup>1</sup>, 716<sup>1</sup>, 745], che presenta al giudice competente [279, 391; 91 att.] gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [292<sup>2-ter</sup>] <sup>(1)</sup>.

1-bis <sup>(2)</sup>.

1-ter. Quando è necessario, nella richiesta sono riprodotti soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate <sup>(3)</sup>.

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27[307<sup>4-5</sup>].

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata <sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> Co. così sostituito dall'art. 8 l. 8 agosto 1995, n. 332. V. inoltre sub art. 293 per il potere dell'autorità giudiziaria di ritardare l'emissione o l'esecuzione di provvedimenti di cattura. Successivamente l'art. 3, comma 1, lett. e) n. 1) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha inserito le seguenti parole: «compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti». Tale modifica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., « dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » era stato sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».

<sup>(2)</sup> Il co., già inserito dall'art. 12 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, è stato soppresso dall'art. 8 l. 8 agosto 1995, n. 332.

<sup>(3)</sup> L'art. 3, comma 1, lett. e) n. 2) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha inserito il presente comma. Tale modifica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., « dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » era stato sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».

<sup>(4)</sup> Co. aggiunto dall'art. 1<sup>4</sup> l. 4 aprile 2001, n. 154.

### **292.** Ordinanza del giudice.

1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare [313] contiene, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [181; 92, 94, 97 att.; 250 trans.; 6 reg.]:

a) le generalità dell'imputato [60, 61] o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione e l'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari [274] e degli indizi [273] che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; <sup>(1)</sup>

c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa [291 comma 1], nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere [285], l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; <sup>(2)</sup>

d) la fissazione della data di scadenza della misura [301], in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274;

e) la data [111] e la sottoscrizione [110] del giudice <sup>(3)</sup>.

2-bis. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice [126], il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato [60, 61] <sup>(4)</sup>.

2-ter. L'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-bis <sup>(5)</sup>.

2-quater. Quando è necessario per l'esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani

essenziali<sup>(6)</sup>.

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.

<sup>(1)</sup> Lettera modificata dall'art. 8, l. 16 aprile 2015, n. 47 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

<sup>(2)</sup> Lettera modificata dall'art. 8, l. 16 aprile 2015, n. 47 - Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità.

<sup>(3)</sup> Il co. 2 è stato così sostituito dall'art. 9 l. 8 agosto 1995, n. 332. Precedentemente le lett. a) ed e) del co. 2 erano state modificate ad opera dell'art. 5 co. 2 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con modif., nella l. 12 luglio 1991, n. 203.

<sup>(4)</sup> Co. inserito dall'art. 5 d.l. n. 152, cit.

<sup>(5)</sup> Co. inserito dall'art. 9 l. n. 332, cit., e successivamente così modificato dall'art. 6 l. 7 dicembre 2000, n. 397.

<sup>(6)</sup> L'art. 3, co. 1, lett. f) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha inserito il presente comma. Tale modifica, ai sensi dell'art. 9, co. 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., « dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » era stato sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».

## 293. Adempimenti esecutivi.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente a una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, per l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informa:

- a) della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
- b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa;
- c) del diritto all'interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
- d) del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda il provvedimento;
- f) del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
- g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza;
- h) del diritto di essere condotto davanti all'autorità giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione, se la misura applicata è quella della custodia cautelare in carcere ovvero non oltre dieci giornate la persona è sottoposta ad altra misura cautelare;
- i) del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l'interrogatorio, di impugnare l'ordinanza che dispone la misura cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca<sup>(1)(2)</sup>.

1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua

comprensibile all'imputato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l'obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato<sup>(3)</sup>.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare [281-283, 288-290, 312] sono notificate [156-158, 161, 166] all'imputato.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa [291<sup>1</sup>]. Avviso del deposito è notificato al difensore. Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni<sup>(4)</sup>.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva [288-290] è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> Co. sostituito dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 1), d.lg. 1° luglio 2014, n. 101. Il testo recitava: «Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero».

<sup>(2)</sup> Per la possibilità di ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, e per quella degli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonché delle autorità doganali di ritardare l'esecuzione di simili provvedimenti, v. art. 98, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Per il potere del pubblico ministero di ritardare l'esecuzione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti che applicano una misura cautelare quando sia necessario in relazione alle indagini in tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, v. art. 7, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., nella l. 15 marzo 1991, n. 82, come modificato dalla l. 13 febbraio 2001, n. 45.

<sup>(3)</sup> Co. aggiunto dall'art. 1, co. 1, lett. a), n. 2), d.lg. 1° luglio 2014, n. 101.

<sup>(4)</sup> Co. modificato dall'art. 10 l. 8 agosto 1995, n. 332. Successivamente la Corte cost., con sentenza 24 giugno 1997, n. 192 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa. L'art. 3, comma 1, lett. g), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha aggiunto i seguenti periodi: «Il difensore ha diritto di esame e di copia dei verbali delle comunicazioni e conversazioni intercettate. Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto idoneo alla riproduzione dei dati, delle relative registrazioni». Tale modifica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., « dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » era stato sostituito dall'articolo 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».

<sup>(5)</sup> Co. aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 15-bis, comma 2, lett. b), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con modif. in l. 1 dicembre 2018, n. 132.

## 294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale<sup>(1)</sup>.

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento,

il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida [391] dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio [64, 65] della persona in stato di custodia cautelare in carcere [285] immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297, 302], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita [313 comma 1] <sup>(2)(3)</sup>.

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione [302]. Il giudice, anche d'ufficio, verifica che all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l'informazione ivi indicate <sup>(4)</sup>.

1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare <sup>(5)</sup>.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta <sup>(6)</sup>.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto <sup>(7)</sup>.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato <sup>(8)</sup>.

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo <sup>(9)</sup>.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [284, 285, 286] da parte del pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice <sup>(10)</sup>.

<sup>(1)</sup> Rubrica così sostituita dall'art. 11 l. 8 agosto 1995, n. 332.

<sup>(2)</sup> Co. così modificato dall'art. 13 d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, successivamente dall'art. 11 l. n. 332, cit. (v. ora il nuovo co. 1-bis) e, da ultimo, dall'art. 2 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con modif., in l. 21 aprile 1999, n. 109.

 <sup>(3)</sup> La Corte cost., con sentenza 3 aprile 1997, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 co. 1, «nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque

non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia». La Corte cost., con sentenza 17 febbraio 1999, n. 32, ha nuovamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 294 comma 1, «nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere».

<sup>(4)</sup> Co. inserito dall'art. 11 l. n. 332, cit., e successivamente modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c, d.lg. 1° luglio 2014, n. 101, che ha aggiunto l'ultimo periodo.

<sup>(5)</sup> Co. così modificato dall'art. 11 l. n. 332, cit.

<sup>(6)</sup> Co. così sostituito dall'art. 12 l. n. 332, cit.

<sup>(7)</sup> Co. inserito dall'art. 2 d.l. n. 29, cit.

<sup>(8)</sup> Co. così modificato dall'art. 2 d.l. n. 29, cit.

<sup>(9)</sup> Co. così sostituito dall'art. 11 l. n. 332, cit.

<sup>(10)</sup> V.: • art. 93, d. lgs. 28 luglio 1989 n. 271. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

## 295. Verbale di vane ricerche.

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza [292].

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270 <sup>(1)</sup>.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti [266 comma 2] quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) <sup>(2)</sup>.

3-ter. Nei giudizi davanti alla corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della corte <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> L'art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha sostituito, al secondo periodo, le parole «le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270» alle parole: «le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270». Tale modifica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1139, lett. a) n. 1, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019. Il termine di applicazione originariamente previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 216, cit., «dopo il centottesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» era stato sostituito dall'art. 2, comma 1, del d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, con il termine «dopo il 31 marzo 2019».

<sup>(2)</sup> Co. inserito dall'art. 3-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992, n. 356, e successivamente così modificato, in sede di conversione, dall'art. 6 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv., con modif., in l. 15 dicembre 2001, n. 438.

<sup>(3)</sup> Co. aggiunto dall'art. 1 l. 14 febbraio 2006, n. 56, con effetto dal 16 marzo 2006.

## 296. Latitanza.

1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286], agli arresti domiciliari [284], al divieto di espatrio [281], all'obbligo di dimora [283 comma 2] o a un ordine con cui si dispone la

carcerazione [656].

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza [295; 97 att.], il giudice designa un difensore di ufficio [97] al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza [292] con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata [245 trans.].

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia [300-303, 304 comma 4, 308, 309 comma 10] ovvero siano estinti il reato [150 s. c.p.] o la pena [171 s. c.p.] per cui il provvedimento è stato emesso.

5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso [385 c.p.].

### 297. Computo dei termini di durata delle misure.

1. Gli effetti della custodia cautelare [284-286, 722] decorrono dal momento della cattura [293], dell'arresto [380, 381] o del fermo [384].

2. Gli effetti delle altre misure [281-283, 288-290, 312] decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.

3. Se nei confronti di un imputato [60, 61] sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave [163, 278]. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio [429, 450, 456, 552] disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma <sup>(1)(2)</sup>.

4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze [441, 447, 470 s., 599, 602, 611, 614] e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303, comma 4 <sup>(3)</sup>.

5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza [95 att.], gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone [293], se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima [303], la custodia cautelare [284-286] si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

<sup>(1)</sup> Co. così sostituito dall'art. 12 l. 8 agosto 1995, n. 332.

**X** <sup>(2)</sup> La Corte cost., con sentenza 22 luglio 2011, n. 233, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, «nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura». Precedentemente con sentenza 3 novembre 2005, n. 408, la Corte aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza».

<sup>(3)</sup> Co. così modificato dall'art. 12 l. n. 332, cit.

### 298. Sospensione dell'esecuzione delle misure.

1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [656] nei confronti di un imputato [60, 61] al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'esecuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena.

2. La sospensione non opera quando la pena è espia in regime di misure alternative alla detenzione [245 trans.].<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> V.: • artt. 47 ss., l. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

## CAPO V ESTINZIONE DELLE MISURE

### 299. Revoca e sostituzione delle misure.

1. Le misure coercitive [281-286] e interdittive [288-290] sono immediatamente revocate [714<sup>4</sup>, 715<sup>6</sup>, 716<sup>4</sup>, 718, 736<sup>4-5</sup>; 97<sup>9</sup> att.; 6 reg.] quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 [250<sup>2</sup> trans.].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata [275], il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose <sup>(1)</sup>.

2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa <sup>(2)</sup>.

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice [279], il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti di cui al comma 2-bis del presente